

Rapporto

numero

6211 R

data

31 maggio 2011

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale energia sul messaggio 5 maggio 2009 concernente la modifica della Legge sull'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'azienda elettrica ticinese (AET) è spesso sotto gli occhi dell'opinione pubblica per il fatto stesso di essere un'azienda parastatale le cui attività riguardano un bene pubblico fondamentale, ovvero l'elettricità. Si parla di AET nell'ambito degli introiti per lo Stato, in occasione delle discussioni sulla liberalizzazione del mercato dell'elettricità nonché in relazione ai suoi investimenti, meglio detto "partecipazioni", in altre società (si pensi ad esempio alla centrale a carbone di Lünen).

Proprio quest'ultimo caso, già rilevato da Paolo Beltraminelli e Filippo Gianoni nella loro mozione del 16 febbraio 2009, solleva la questione della responsabilità sussidiaria dello Stato nel caso di enti con partecipazione esclusiva o preponderante e l'eventuale introduzione di norme atte a limitarla.

In questo senso, analogamente a quanto avvenuto nella modifica della Legge sulla Banca Stato del Cantone Ticino (LBSCT) questo messaggio mira ad esplicitare chiaramente la limitazione della garanzia dello Stato per gli impegni di società affiliate ad AET.

In senso più esteso, affrontando questa modifica della Legge sull'azienda elettrica ticinese (LAET) del 25 giugno 1958, da una parte occorre valutare il potere contrattuale ed il valore reputazionale o di immagine derivante dall'argomento della garanzia statale; dall'altra parte, invece, è importante sottolineare che la modifica legislativa in questione mira ad escludere esplicitamente la garanzia dello Stato per gli impegni di società partecipate da AET andando in fin dei conti a responsabilizzarne maggiormente il Consiglio di amministrazione.

Inoltre, è importante sottolineare che in questo rapporto non si vogliono esprimere considerazioni dirette su tutta una serie di altri aspetti legati alla responsabilità degli organi aziendali (si pensi ad esempio alla responsabilità del consiglio di amministrazione ed alla mancanza di una norma che ne disciplini il discarico) perché è ritenuto che questi elementi vadano trattati in un'altra sede e con un altro messaggio su stimolo del Consiglio di Stato. Naturalmente, l'auspicio è che il Consiglio di Stato si chini sulla tematica di fondo della responsabilità degli organi aziendali di AET e proceda al più presto ad un adattamento della LAET.

Il fatto di proporre questa modifica della LAET che prevede l'esclusione di una responsabilità finanziaria sussidiaria dello Stato per gli impegni in società partecipate è senz'altro sostenibile considerando le valutazioni relative all'esclusione della responsabilità dello Stato già affrontate nel messaggio n. 6210 del 5 maggio 2009 e nel messaggio n. 6117 del 17 settembre 2008.

2. L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO

Sia il messaggio n. 6210 del 5 maggio 2009 che il messaggio n. 6117 del 17 settembre 2008 affrontano e rispondono alla questione della responsabilità della casa madre nel contesto dei gruppi di società, della responsabilità degli istituti autonomi parastatali e della responsabilità sussidiaria dello Stato, con particolare riguardo ai rischi della garanzia dello Stato per gli impegni di società affiliate all'Azienda Elettrica Ticinese, la quale già è titolare di partecipazioni a società del settore energetico.

A questo proposito, si tenga presente che sulla base dei messaggi summenzionati e facendo particolare riferimento alle raccomandazioni del prof. Hans Caspar von der Crone, è ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 1 cpv. 2 della LAET - analogamente a quanto già fatto per la Banca dello Stato - in modo da escludere esplicitamente la garanzia dello Stato - nel senso di responsabilità finanziaria sussidiaria dello Stato - per gli impegni di partecipate da AET. In questo modo, come menzionato nel messaggio in questione, si limiterebbe per esempio la responsabilità dello Stato nella copertura di un'eventuale deficit di AET per far fronte agli impegni delle società partecipate. Oppure verrebbe limitata anche - citando il messaggio n. 6211 - "la responsabilità fondata sulla fiducia o quale organo di fatto visto che lo Stato si limita a nominare i membri del Consiglio di amministrazione, senza loro assegnare alcuna istruzione sullo svolgimento del mandato, e non svolge dunque alcuna attività equiparabile a quella di un organo di fatto nell'ambito della gestione di un gruppo di società, tantomeno con questo suo limitato agire lo Stato può suscitare nei terzi la fiducia in un suo intervento riparatore dei danni eventualmente causati da uno o più società partecipate dall'azienda".

* * * * *

In conclusione, tenuto conto delle valutazioni formulate sia nel messaggio n. 6210 del 5 maggio 2009 che nel messaggio n. 6117 del 17 settembre 2008 e considerando l'analogia modifica recentemente apportata alla LBSCT, la Commissione dell'energia dà la sua adesione al messaggio no. 6211 e invita il Gran Consiglio ad approvare la modifica legislativa ivi contenuta.

Per la Commissione speciale energia:

Marco Passalia, relatore
Badasci - Canevascini - Dadò - De Rosa -
Dominé - Foletti - Garzoli - Jelmini - Maggi -
Orsi - Pantani - Pinoja - Sanvido -
Schnellmann - Stojanovic - Storni